



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 9 giugno 2016
(OR. en)**

9687/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0124 (NLE)**

**SOC 369
EMPL 256
PECHE 194
IA 34**

RELAZIONE

della: Presidenza
al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO

n. prop. Comm.: 8535/16 SOC 214 EMPL 131 PECHE 150 - COM(2016) 235 final
+ ADD 1 + ADD 2 + ADD 3

Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2016, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta volta ad attuare l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Conformemente alla summenzionata disposizione del trattato, la proposta non è soggetta a una procedura legislativa e il Parlamento europeo è stato debitamente informato.

La convenzione ILO n. C188 sul lavoro nel settore della pesca è stata adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro il 14 giugno 2007, in occasione della sua 96^a sessione. Detta convenzione ILO entrerà in vigore in quanto tale solo dodici mesi dopo la ratifica da parte dei dieci Stati membri dell'ILO. Ad oggi, solo due degli Stati membri dell'UE hanno ratificato la convenzione (la Francia nell'ottobre 2015 e l'Estonia nel maggio 2016). La Lituania ha comunicato che sta concludendo il processo di ratifica, mentre alcuni altri Stati membri hanno indicato di essere inclini a farlo.

Questo accordo settoriale tra le parti sociali a livello dell'UE mira a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori impiegati a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE. Nello specifico, punta a migliorare la salute e la sicurezza dei pescatori sul posto di lavoro all'interno dell'UE, nonché a istituire un quadro giuridico consolidato idoneo alle condizioni di lavoro nel settore della pesca marittima. Va inoltre osservato che la direttiva del Consiglio proposta contiene una clausola che permette agli Stati membri di mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle dell'accordo.

La base giuridica consente al Consiglio di adottare il progetto di direttiva proposto dalla Commissione ai fini dell'attuazione dell'accordo delle parti sociali, oppure di rifiutarne l'adozione. L'accordo in quanto tale non può essere modificato dal Consiglio: qualunque modifica ad esempio per quanto concerne il campo di applicazione, è pertanto esclusa. Inoltre, poiché le parti sociali a livello dell'Unione hanno deciso di avvalersi dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, né la Commissione né il Consiglio hanno il diritto di suggerire loro di attuare l'accordo autonomamente.

La direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri e l'accordo non contiene deroghe all'obbligo di recepirne le disposizioni. Tuttavia, la Corte di giustizia ha accettato che uno Stato membro non sia assoggettato a tale obbligo qualora, per ragioni geografiche, il recepimento sia privo d'oggetto. Lo Stato membro interessato dovrebbe informare la Commissione dei motivi che giustificano il suo mancato recepimento. La Commissione, in quanto custode dei trattati, esamina quindi i motivi caso per caso.

Con lettera del 30 maggio 2016 indirizzata agli addetti del gruppo, ETF ed Europêche hanno invitato gli Stati membri ad accelerare i lavori al fine di approvare il loro accordo sulla convenzione ILO sul lavoro nel settore della pesca (C188) in occasione della prossima sessione del Consiglio EPSCO, che si terrà il 16 giugno, sottolineando che l'accordo mira ad attuare la convenzione n. C188 nella legislazione dell'UE e che, nel 2007, detta convenzione era stata adottata anche grazie al voto di tutti gli Stati membri dell'UE allo scopo di offrire ai pescatori condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo delle navi da pesca.

II. DISCUSSIONI in seno agli organi preparatori del Consiglio

Il Gruppo "Questioni sociali" ha avviato i suoi lavori l'11 maggio con la presentazione della proposta e della valutazione d'impatto da parte della Commissione. Alla proposta si sono dedicate tre tornate di discussioni, compreso un esame approfondito della valutazione d'impatto della Commissione (cfr. doc. 9040/16 REV 1). La Commissione ha fatto ulteriormente luce su molte questioni. Il gruppo ha convenuto di chiarire il campo di applicazione aggiungendo un riferimento al "settore della pesca marittima". I lavoratori autonomi che operano insieme a dipendenti sulla stessa nave rientrano, a determinate condizioni, nel campo di applicazione dell'accordo, nell'ambito delle condizioni connesse a salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Sono state risolte anche alcune importanti questioni in sospeso, ad esempio la situazione specifica degli Stati membri dell'UE senza sbocco sul mare, trattata in un considerando aggiuntivo che rispecchia la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. La Commissione ha altresì fatto riferimento al precedente creatosi a seguito delle discussioni del Consiglio relative alla direttiva 93/103/CE del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: alcuni Stati membri dell'UE senza sbocco sul mare a causa della loro situazione particolare non l'avevano recepita ma non erano state avviate procedure di infrazione.

In relazione alla possibilità che talune disposizioni dell'accordo delle parti sociali riguardino settori diversi da salute, sicurezza e ambiente di lavoro, la Commissione ha informato il gruppo del fatto che le parti sociali interessate avevano indicato chiaramente di non volere includere disposizioni aventi un'incidenza sulla sicurezza sociale.

Inoltre, al fine di fornire trasparenza e certezza del diritto per quanto riguarda l'entrata in vigore della direttiva del Consiglio una volta adottata, è stata inserita una disposizione aggiuntiva ai cui sensi la data sarà pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre sottolineato che l'accordo offre la possibilità di attuare gradualmente la proposta, lungo un periodo di cinque anni.

Nella riunione del Gruppo "Questioni sociali" del 2 giugno, il Servizio giuridico del Consiglio ha risposto a un quesito concernente la procedura di votazione applicabile. La presidenza ha concluso che il Consiglio deve discutere la questione prima di procedere all'adozione della proposta.

Riserve

In seguito all'ultima riunione del gruppo, tenutasi il 2 giugno, sussistono le seguenti riserve:

a) ***Riserve di esame***

BG, CZ, EE, HR, LU, HU, MT, PL, PT, SI, FI e UK hanno mantenuto le loro riserve d'esame.

b) ***Riserve di esame parlamentare***

DK e UK hanno mantenuto le riserve di esame parlamentare.

c) ***Riserve linguistiche***

DK e HU hanno formulato una riserva linguistica, SE ne ha formulata una sull'articolo 11, paragrafo 5, dell'addendum 2.

III. CONCLUSIONE

Sulla base dei lavori svolti dalla presidenza dei Paesi Bassi e di uno scambio preliminare in relazione alla base giuridica, si può presumere che discussioni più approfondite sulla questione consentiranno alla prossima presidenza di fare passi avanti al fine di raggiungere un accordo politico in occasione della prossima sessione del Consiglio EPSCO di ottobre.